

REGOLAMENTO
DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI. SEDUTE CONSILIARI E PROCEDIMENTO
DELIBERATIVO.

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1
ENTRATA IN CARICA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO.

1. Il Sindaco e gli altri membri del Consiglio comunale entrano in carica all'atto della proclamazione. Il consigliere comunale che surroga altro consigliere entra in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

ART. 2
DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO.

1. I membri del Consiglio rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato. Essi hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato, del tutto come previsto dall'art. 43, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con l'obbligo del segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Lo status dei membri del Consiglio é regolato dalla legge.

2. I membri del Consiglio comunale adempiono le proprie funzioni con disciplina ed onore e sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari di cui sono membri.

3. I membri del Consiglio impossibilitati a partecipare alle sedute consiliari devono darne comunicazione scritta o per mezzo di altro membro al Presidente del Consiglio Comunale; di ciò è dato atto nel processo verbale della seduta.

ART. 3
DECADENZA PER ASSENZE INGIUSTIFICATE. DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI E DEL
SINDACO. PERDITA DELLA QUALITÀ DI MEMBRO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 43 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sono dichiarati decaduti i membri del Consiglio che senza giustificato motivo non intervengono ad un'intera sessione ordinaria come determinata dall'art. 32, comma 4, dello Statuto del Comune di Cossato e dal seguente articolo 8, comma 2. La decadenza é in ogni caso dichiarata dal Consiglio Comunale dopo il decorso di dieci giorni dalla notificazione giudiziale della relativa proposta all'interessato, perché questi possa presentare le credute giustificazioni.

2. Il consigliere, indirizza le dimissioni dalla carica al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio

3. Le dimissioni del Sindaco sono da lui rassegnate:

a) durante le sedute consiliari, con apposita dichiarazione resa al Consiglio Comunale ed inserita nel processo verbale della seduta stessa;

b) fuori dalla seduta consiliare, con apposita dichiarazione scritta consegnata al Segretario comunale, che ne cura l'immediata protocollazione nonché la presentazione, entro lo stesso giorno, al Presidente del Consiglio Comunale.

Le dimissioni diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni, previsto dalla legge, dalla data della dichiarazione resa al Consiglio nel caso di cui alla lettera a) e dalla data della protocollazione nel caso di cui alla lettera b).

4. La legge prevede ogni altra causa di perdita della qualità di membro del Consiglio Comunale.

ART. 4

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE. PRESIDENZA PROVVISORIA. ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE. COMUNICAZIONE DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE.

1. La prima seduta del Consiglio Comunale é convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il

Prefetto.

2. A norma di legge, e dell'art. 21 comma 2 e 3 dello Statuto inizialmente assume la presidenza della prima seduta consiliare il consigliere anziano o chi, per sua assenza o rifiuto a presiedere, legalmente lo sostituisce. Così presieduto, il Consiglio Comunale subito esamina la condizione degli eletti e, sussistendo le condizioni, ne pronuncia l'ineleggibilità o l'incompatibilità provvedendo quindi alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non é detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

2. bis . Il sindaco quindi presta, davanti al consiglio, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Ancora presieduto come al comma 2, il Consiglio Comunale procede poi all'elezione del Presidente e del Vicepresidente. Il Presidente é eletto, con esclusione del Sindaco, dal Consiglio nel proprio seno, mediante votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti; nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede immediatamente alla votazione di ballottaggio tra i due consiglieri maggiormente votati. Risulta eletto Presidente del Consiglio quello dei due candidati che ha riportato il maggior numero di voti od il più anziano di età in caso di parità. Sempre nella prima seduta, subito dopo l'elezione del Presidente e con le modalità osservate per l'elezione di quest'ultimo, il Consiglio Comunale elegge

il Vicepresidente.

4. Con la presidenza del Presidente eletto, la prima seduta consiliare prosegue per la comunicazione, da parte del Sindaco, dei componenti la Giunta comunale.

CAPO II
DISPOSIZIONI DI ORGANIZZAZIONE.

ART. 5
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

1. A norma dell'art. 22 dello Statuto, il Presidente rappresenta il Consiglio comunale. Salva diversa disposizione di legge o statutaria, il Presidente fissa l'ordine del giorno e la data delle sedute del Consiglio comunale, che é da lui convocato e presieduto, dirigendo e moderando la discussione ed assicurando l'ordine e l'osservanza del regolamento. Il Presidente apre e toglie la seduta, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni di cui proclama il risultato e compie quant'altro necessario al regolare andamento dei lavori.

Al Presidente del Consiglio sono dal Segretario comunale immediatamente consegnate:

- a) le richieste di deliberazione di cui al seguente articolo 9;
- b) le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- c) le interrogazioni, le interpellanze ed ogni altra richiesta di sindacato ispettivo, da far pervenire al Sindaco entro ventiquattro ore;
- d) le dimissioni dei consiglieri comunali, e del Sindaco in conformità all'art. 3, commi 2 e 3.

2. Il Presidente del Consiglio, secondo le disposizioni regolamentari:

- a) coordina l'attività delle Commissioni consiliari, convocandole nei casi espressamente previsti ed assegnando loro, per il preliminare esame e parere referente, le proposte di deliberazione ed ogni altro affare;
- b) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo.

Inoltre, il Presidente:

- c) tutela l'autonomia del Consiglio comunale e le libertà funzionali dei suoi componenti;
- d) richiede al Sindaco gli adempimenti necessari alle missioni dei consiglieri.

3. Il Vicepresidente del Consiglio sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento temporaneo.

ART. 6
GRUPPI CONSILIARI. CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le comunicazioni da parte dei membri del Consiglio al Segretario comunale di appartenenza ai Gruppi consiliari e le comunicazioni di nomina dei capigruppo sono disciplinate dall'art. 25 dello Statuto e dallo speciale regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 27.4.1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Lo stesso regolamento disciplina il funzionamento e l'attività della conferenza dei capigruppo di cui all'art. 25, comma 2, dello Statuto.

2. L'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni consiliari sono disciplinati dagli articoli 26, 27, 28 e 29 dello Statuto e dallo stesso regolamento di cui al comma 1.

ART. 7
PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ CONSILIARE

1. Il Consiglio comunale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione. A tal fine il Presidente del Consiglio convoca la conferenza dei capigruppo, per elaborare i programmi dei lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari durante ciascuna delle

due sessioni ordinarie di cui all'art. 30, comma 1, dello Statuto e di cui altresì al seguente art. 8, comma 2.

2. I programmi dei lavori di cui al comma 1 sono dalla conferenza dei capigruppo adottati con il voto di tanti capigruppo che rappresentino almeno i sei decimi dei complessivi voti a disposizione dei gruppi consiliari secondo il metodo della rappresentanza proporzionale ponderata dei gruppi stessi.

I programmi così adottati sono dal Presidente del Consiglio comunale comunicati al Consiglio e sono da quest'ultimo approvati, salve le modificazioni che il Consiglio stesso deliberi di apportarvi a richiesta di un quinto dei suoi componenti o di tre capigruppo. I programmi approvati costituiscono le linee direttrici dell'attività consiliare per ciascuna sessione perché determinano l'ordine delle priorità ed i tempi di adozione dei provvedimenti e consentono di indirizzare e controllare l'azione amministrativa del Sindaco e della Giunta Comunale.

Essi non sono però vincolanti; non pregiudicano i poteri presidenziali di fissazione dell'ordine del giorno, sia riguardo alle proposte di deliberazione di cui al seguente articolo 9 sia riguardo ad ogni altra deliberazione e tanto meno pregiudicano l'iniziativa delle deliberazioni da parte dei consiglieri, del Sindaco e della Giunta Comunale.

Il Presidente del Consiglio, in conformità ai programmi approvati assegna alle Commissioni consiliari permanenti gli affari perché li esaminino in via preliminare e su di essi rendano al Consiglio i pareri referenti.

3. Nei modi previsti dai commi 1 e 2 si procede alle eventuali modificazioni dei programmi vigenti dell'attività sessionale. Le richieste di modificazioni sono proposte al Presidente del Consiglio, da un quinto dei componenti il Consiglio Comunale o da tre Capigruppo.

CAPO III

SESSIONI DI ATTIVITÀ CONSILIARE. INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 8

SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. A' termini dell'art. 30, comma 1, dello Statuto sono ordinarie le sessioni convocate nei periodi dal primo marzo al trenta giugno e dal primo settembre al trentun dicembre compresi, quali che siano gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno delle sedute.

3. La legge stabilisce i termini entro cui devono essere approvati il bilancio annuale e pluriennale ed il rendiconto della gestione.

4. Per il computo dei termini di convocazione, sono comunque ordinarie anche le sedute, quale che sia il tempo di loro svolgimento, per le quali sono iscritte le proposte di deliberazione così enumerate dall'art. 30, comma 2, dello Statuto:

- a) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche;
- b) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi (rendiconti della gestione);
- c) i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi ed i pareri da rendere in queste materie;
- d) le modifiche allo Statuto ed i Regolamenti.

5. Sono straordinarie tutte le sedute del Consiglio Comunale convocate o in periodi diversi da quelli indicati dal comma 2 o con proposte di deliberazione diverse da quelle indicate dal comma 4.

ART. 9
INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE.
POTERI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio comunale spetta indistintamente a tutti i componenti il Consiglio, che hanno altresì il diritto di presentare interrogazioni interpellanze e mozioni.

La Giunta Comunale ha poteri di proposta e di impulso nei confronti dell'attività consiliare. Proposte di adozione di atti deliberativi del Consiglio comunale possono anche essere presentate, a mente dell'art. 86 dello Statuto e secondo quanto previsto dall'articolo 60 del presente regolamento, da non meno di trecentocinquanta cittadini residenti nel Comune e di età non inferiore a sedici anni.

2. Il Consiglio comunale, salva diversa disposizione di legge o statutaria, é convocato su determinazione del Presidente che ne forma l'ordine del giorno secondo le disposizioni del seguente articolo 11.

3. Possono richiedere la convocazione del Consiglio, ed il Presidente é tenuto a provvedervi nei termini del seguente articolo 10, il Sindaco od un quinto dei componenti il Consiglio comunale.

ART. 10
CONVOCAZIONE A RICHIESTA DEL SINDACO O DI UN QUINTO
DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO.

1. A norma dell'art. 22, comma 3, dello Statuto il Presidente del Consiglio comunale é tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedono, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, almeno un quinto dei membri del Consiglio Comunale oppure lo richiede il Sindaco, inserendo all'Ordine del Giorno le questioni da loro richieste e dando la precedenza a quelle richieste dal Sindaco.

2. Tutte le richieste di convocazione di cui al comma 1 rientrano nella previsione dell'art. 20, comma 6, dello Statuto per cui sono formulate per iscritto con l'indicazione degli eventuali motivi d'urgenza e devono recare lo schema della deliberazione consiliare per ogni questione posta. Per schema di deliberazione intendesi una prima parte motivatoria ed una seconda consequenziale parte dispositiva a contenuto statutivo, con l'indicazione, se del caso, delle risorse di bilancio cui imputare la spesa derivante dalla deliberazione.

Il Segretario comunale é tenuto a richiedere ai competenti uffici l'attestazione di copertura finanziaria, se necessaria, nonché gli occorrenti pareri di regolarità tecnica e contabile, per ciascuna richiesta di convocazione. Questa, con l'attestazione ed i pareri predetti, é dal Segretario immediatamente consegnata al Presidente del Consiglio.

3. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio Comunale in ogni caso, anche a fronte di pareri negativi di regolarità e di legittimità:

a) non oltre il termine delle quarantotto ore, quando la richiesta, ai sensi dell'art. 22, comma 3, dello Statuto é dal Sindaco qualificata urgente;

b) non oltre i venti giorni, quando la richiesta proviene da almeno un quinto dei membri del Consiglio; fatti salvi in entrambi i casi i termini di preavviso previsti dal seguente art. 12.

Il Presidente non procede però alla convocazione in relazione alle questioni richieste per le quali il responsabile del servizio finanziario abbia certificato l'insussistenza della copertura finanziaria, del che lo stesso Presidente dà pronta comunicazione ai richiedenti.

4. Le disposizioni dei commi precedenti non pregiudicano il potere del Presidente di convocare, per qualsiasi oggetto, il Consiglio, con preavviso di sole ventiquattro ore in ogni caso d'urgenza; ma se la convocazione è fatta per trattare le questioni richieste dal Sindaco o da un quinto dei membri del Consiglio, il Presidente è tenuto ad enunciare, nell'avviso di convocazione, i soggetti richiedenti.

ART. 11

ORDINE DEL GIORNO. CONSULTAZIONE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO. PRIORITA' NELL'ORDINE DEL GIORNO.

1. La formazione dell'Ordine del Giorno delle sedute consiliari e la fissazione della loro data, salva diversa disposizione di legge o statutaria, competono al Presidente del Consiglio Comunale.

Questi, all'infuori dei casi d'urgenza, è tenuto a sentire in proposito il parere della conferenza dei capigruppo, sia per gli argomenti da iscrivere all'Ordine del Giorno sia per la data di indizione delle sedute, conformemente al disposto dell'art. 25, comma 2, dello Statuto.

2. Nell'Ordine del Giorno, salve diverse disposizioni di legge, è data precedenza, nell'ordine, agli argomenti concernenti:

- a) le sospensioni e supplenze, rimozioni e decadenze di membri del Consiglio ed ogni altra causa comportante variazione nella composizione del consesso; dimissioni o revoca del Presidente o del Vicepresidente del Consiglio o loro cessazione dall'ufficio per ogni altra causa;
- b) il bilancio annuale e pluriennale ed il rendiconto della gestione.
- c) la presa d'atto dei verbali delle sedute precedenti o l'eventuale esame ed approvazione delle obiezioni o richieste di rettifiche sollevate dai Consiglieri, sui verbali stessi secondo le disposizioni dell'art. 18;
- d) le comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale di cui all'articolo 32;
- e) le comunicazioni del Sindaco, di diretta rilevanza politico - amministrativa e di cui all'articolo 33;
- f) la presa d'atto dell'impedimento permanente o del decesso del Sindaco a' termini dei commi 3 e 4 dell'art. 40 dello Statuto nonché i provvedimenti eventualmente da assumere a seguito delle presentate dimissioni del Sindaco non ancora irrevocabili;
- g) la mozione di sfiducia di cui all'art. 41 dello Statuto;
- h) la presa d'atto delle comunicazioni del Sindaco circa la revoca o cessazione degli Assessori e le loro sostituzioni;
- i) la presa d'atto delle deleghe del Sindaco rilasciate agli Assessori ai sensi dell'art. 48, comma 3, dello Statuto comunale;
- j) l'adozione degli atti di indirizzo relativi e conseguenti alla proclamazione dei risultati dei referendum consultivi ovvero le determinazioni di non recepimento delle indicazioni referendarie di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'art. 93 dello Statuto ed in genere ogni eventuale provvedimento attinente ai referendum consultivi;
- k) le petizioni dei cittadini di cui all'art. 85 dello Statuto e comunque ogni altra petizione popolare, se destinatario delle une e delle altre è il Consiglio; nonché i provvedimenti sulle questioni sollevate dai consiglieri comunali in ordine alle

- petizioni nei casi previsti dall'art. 85, comma 4, dello Statuto quando, secondo le determinazioni del Sindaco, risulta la competenza del Consiglio Comunale;
- l) le interrogazioni e le interpellanze a trattarsi secondo le disposizioni degli articoli 52, 53, 54, 55, e 56;
 - m) le mozioni presentate dai membri del Consiglio, a trattarsi secondo le disposizioni degli articoli 55 e 56; .
 - n) la presa d'atto della comunicazione di utilizzazione del fondo di riserva;
 - o) le ratificazioni delle deliberazioni assunte in via d'urgenza dalla Giunta comunale in materia di variazioni di bilancio;
 - p) gli altri argomenti, tra i quali deve essere data la priorità a quelli da trattarsi in seduta pubblica rispetto a quelli da trattarsi in seduta segreta.

ART. 12
AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. CONSEGNA.
TERMINI DI PREAVVISO. PUBBLICAZIONE.

1. A norma dell'art. 31 dello Statuto l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale é diramato per iscritto dal Presidente e consegnato al domicilio dei membri del Consiglio. La consegna, con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui é effettuata, deve risultare da atto di notificazione da parte del messo comunale.

2. L'avviso di convocazione, con l'elenco preciso degli argomenti da trattare, deve essere consegnato:

- a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per le sedute indette durante le sessioni ordinarie come determinate dall'articolo 8, comma 2, o quando siano iscritti all'Ordine del Giorno gli argomenti elencati all'art. 8 comma 4;
- b) almeno tre giorni prima di quello in cui sono indette le sedute straordinarie come determinate dall'articolo 8, comma 5;
- c) almeno ventiquattro ore prima delle sedute convocate nei casi d'urgenza, tanto se l'urgenza sia ritenuta dal Presidente del Consiglio e tanto se il caso sia qualificato urgente dal Sindaco, ai sensi dell'art. 22, comma 3 dello Statuto.

Fermi i termini di preavviso predetti, l'avviso di convocazione al Sindaco é sempre consegnato nello stesso giorno di diramazione.

L'eventuale elenco degli argomenti da aggiungersi agli altri già iscritti all'Ordine del Giorno deve consegnarsi nei termini previsti dalle lettere a) e b) del comma 2 rispettivamente per le sedute indette nelle sessioni ordinarie e per le sedute straordinarie; salvo che non ricorrano i casi d'urgenza di cui alla lettera c) del comma 2 per i quali l'elenco può essere consegnato con preavviso di ventiquattro ore.

4. In ogni caso di convocazione con preavviso di sole ventiquattro ore come da lettera c) del comma 2, qualsiasi deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio presenti alla seduta.

5. Anche la seconda convocazione, che succede ad una precedente seduta andata deserta per mancanza di numero legale, é fatta con avvisi scritti nei modi e termini di cui ai commi 1 e 2. Quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima é consegnato ai soli membri del Consiglio non intervenuti alla prima, sempre che altri argomenti non siano aggiunti all'Ordine del Giorno.

6. L'avviso di convocazione, con allegato Ordine del Giorno, a cura del Segretario Comunale, é pubblicato all'Albo Pretorio almeno un giorno prima della seduta; contemporaneamente lo stesso avviso di convocazione, con allegato Ordine del giorno, é affisso alle apposite bacheche collocate nei luoghi pubblici per rendere noti gli atti del Comune.

ART. 13
DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI. RESPONSABILE DEL DEPOSITO.

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria Comunale lo stesso giorno in cui é diramato l'avviso di convocazione del Consiglio. In tali atti rientrano, per ciascuna proposta di deliberazione, anche i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2. Agli atti di cui al comma 1 sono sempre allegati i documenti in essi citati o da essi richiamati, fermi restando il diritto dei membri del Consiglio di accedere a tutti gli atti amministrativi a norma di legge ed il diritto di avere notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato come da articolo 2, comma 1.
3. L'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali ed il regolamento comunale di contabilità stabiliscono i termini per il deposito dello schema di bilancio annuale, della relazione previsionale e programmatica, dello schema di bilancio pluriennale, dei documenti del rendiconto di gestione e relativi allegati.
4. Il Presidente é responsabile di fronte ai membri del Consiglio del deposito degli atti di cui ai commi precedenti entro gli stessi termini ivi previsti.

CAPO IV
DISPOSIZIONI SULLE SEDUTE CONSILIARI,
SULLA REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE
E SULLA NOMINA DEGLI SCRUTATORI.

ART. 14
LUOGO DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono convocate nell'apposita aula della Casa Comunale. Tuttavia, in caso di forza maggiore o quando sia ragionevole prevedere eccezionale afflusso di pubblico, il Consiglio Comunale può essere convocato fuori dalla Casa Comunale. In tal caso l'avviso di convocazione di cui all'art. 12, comma 1, deve contenere l'enunciazione del motivo determinante il cambiamento del luogo di riunione e la precisa indicazione della località, diversa della consueta aula, in cui si terrà la seduta; inoltre, nello stesso caso, deve essere data adeguata informazione alla cittadinanza.
2. In ogni caso il gonfalone del Comune é esposto nell'aula in cui si tiene la riunione, mentre la bandiera nazionale, per l'intero giorno in cui é convocata la seduta, é esposta all'esterno della Casa comunale.

ART. 15
PRESIDENZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute consiliari sono presiedute dal Presidente del Consiglio comunale, salva diversa disposizione di legge o dello Statuto.
2. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio, ne fa le veci il Vicepresidente e se anche questi é assente od impedito presiede la seduta il consigliere anziano di cui all'art. 20, comma 3 dello Statuto.

ART. 16
APERTURA DELLE SEDUTE. NUMERO LEGALE,
IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE.
DESERZIONE E SCIoglIMENTO DELLE SEDUTE
PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE.
VERIFICA DEL NUMERO LEGALE.

1. Decorsa l'ora stabilita nell'avviso di convocazione, il Presidente invita il Segretario Comunale a fare l'appello dei membri del Consiglio intervenuti alla seduta. Questa é dichiarata aperta non appena accertata la presenza del numero legale, determinato come dai seguenti commi 2 e 3.

2. A norma di legge e dell'art. 32, comma 1, dello Statuto, il numero legale é determinato nella metà dei componenti il Consiglio, per le sedute di prima convocazione; in sette componenti, per le sedute di seconda convocazione che non possono tenersi nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione. Intendesi che la seduta é di seconda convocazione soltanto per gli argomenti che erano iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non si é avuta alcuna deliberazione per la mancanza del numero legale.

Sempre agli effetti del numero legale, quando per deliberare la legge richiede particolare quorum di membri del Consiglio, é a tali quorum che si fa riferimento, sia in prima che in seconda convocazione.

3. In ogni caso concorrono a formare il numero legale i membri del Consiglio che, presenti, dichiarano di astenersi dal votare. Invece, non si computano agli effetti del numero legale, i membri che escono dalla sala prima della votazione e quelli che debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni perché interessati ai sensi dell'art. 78 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

4. Se il numero legale non é raggiunto entro un'ora da quella stabilita nell'avviso di convocazione, la seduta é dichiarata deserta e ne é esteso processo verbale riportante il nome degli intervenuti.

Se il numero legale viene a mancare durante la seduta questa é immediatamente sciolta.

5. A richiesta, il Presidente del Consiglio é tenuto a verificare, in qualsiasi momento della seduta, la sussistenza del numero legale. La verifica é effettuata con l'appello nominale di cui all'articolo 28, comma 2, ma con una sola chiamata.

ART. 17
PROCESSO VERBALE DELLE SEDUTE

1. Il processo verbale delle sedute consiliari é redatto dal Segretario comunale, coadiuvato da personale dell'Ufficio di Segreteria. Il processo verbale é redatto dal Vicesegretario comunale nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Segretario. Firmano il processo verbale il Presidente del Consiglio ed il Segretario comunale.

2. Il processo verbale deve indicare l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei membri intervenuti e quelli presenti alle votazioni sui singoli oggetti. Esso deve, inoltre, riportare il resoconto della riunione, con i punti principali delle discussioni, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, con l'espressa menzione dei nominativi dei membri che si sono astenuti dal voto e, nelle votazioni palesi, dei membri che hanno reso voto contrario.

Dal processo verbale deve altresì constare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta.

3. Ogni membro del Consiglio ha diritto, seduta stante, che nel processo verbale si dia atto delle precisazioni che egli ritenga opportune. Ha inoltre facoltà di chiedere che nel processo verbale siano inserite dichiarazioni proprie e di altri membri.

ART. 18

APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTE.

1. Le copie dei processi verbali delle sedute sono depositati in Segreteria a disposizione dei Consiglieri che vogliano prenderne visione e contestualmente una copia viene consegnata ai capigruppo su supporto informatico, salvo specifica richiesta scritta.

2. I verbali si intendono definitivi, ed il Consiglio ne prende semplicemente atto, se nei trenta giorni successivi al deposito nessun Consigliere solleva obiezioni o richieste di rettifica. Su di esse decide il Consiglio a maggioranza di voti dei presenti.

ART. 19

DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI

1. Prima del punto “comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale” il Presidente designa tre consiglieri ad esercitare le funzioni di scrutatori per le votazioni segrete previste nel corso della seduta.

La minoranza consiliare ha diritto di essere rappresentata tra gli scrutatori.

CAPO V

ORDINE DELLE SEDUTE.

ART. 20

POTERI DI POLIZIA

1. I poteri di polizia del Consiglio Comunale spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che impartisce gli ordini necessari. Per il servizio di polizia nell'aula consiliare e nelle immediate adiacenze il Presidente si avvale dei messi comunali e del personale della Polizia Municipale se richiesto dalla Conferenza dei Capigruppo. La Forza Pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

2. Il Presidente prende tutte le misure opportune per prevenire disordini sia nell'aula che nelle immediate adiacenze.

ART. 21

AMMISSIONE DEL PUBBLICO

1. Nessuna persona estranea al Consiglio Comunale od ai relativi servizi può introdursi nel settore dell'aula dove siedono i membri del Consiglio. Gli assessori siedono, entro lo stesso settore, ai seggi loro riservati.

2. Salvo che il Consiglio comunale non proceda in seduta segreta in conformità al seguente art. 24, commi 2 e 3, il pubblico può assistere alle sedute del Consiglio occupando i settori dell'aula appositamente destinatigli. Le persone che assistono devono stare in silenzio e compostamente, astenendosi da segni di approvazione o disapprovazione. Non sono consentiti scambi di parole od altre comunicazioni del pubblico con i membri del Consiglio e gli Assessori. I messi comunali, su ordine del Presidente, fanno uscire immediatamente le persone del pubblico che turbano l'ordine.

In caso di disordini il Presidente può ordinare che siano sgombrati i settori dell'aula destinati al pubblico.

3. Le adunanze possono essere diffuse attraverso la trasmissione visiva e sonora mediante apposito impianto con le modalità previste dai commi successivi.

4. Le riprese vengono effettuate in modo automatico attraverso telecamera fissa, diretta esclusivamente verso l'assemblea consiliare con l'esclusione della zona riservata al pubblico nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa sulla privacy.

5. La trasmissione audio video del Consiglio comunale può essere resa visibile in diretta e in differita su apposite pagine del sito internet istituzionale del Comune e/o la rete civica comunale, e sarà disponibile per un periodo di almeno 90 giorni.

6. La Presidenza del Consiglio, fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, definisce le modalità organizzative più idonee a garantire l'obiettività, accuratezza, equilibrio delle riprese negli aspetti formali e sostanziali.

ART. 22 DISCIPLINA DELLE SEDUTE

1. Se un membro del Consiglio od un Assessore pronuncia parole sconvenienti oppure col suo contegno turba la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama all'ordine pronunciandone il nome.

Il membro del Consiglio o l'Assessore richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni, può avere la parola al termine della seduta od anche subito, a giudizio del Presidente.

2. Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta o qualora un membro del Consiglio od un Assessore, non tenendo conto di un precedente richiamo, continui a turbare l'ordine della seduta, il Presidente commina la sanzione della censura al membro del Consiglio e fa senz'altro allontanare l'Assessore. Nei casi più gravi, essendo il membro del Consiglio passato ad ingiurie, minacce o vie di fatto, il Presidente, in aggiunta alla censura, può disporre l'esclusione dello stesso membro dall'aula per il resto della seduta. Se l'escluso si rifiuta di ottemperare all'invito di lasciare l'aula fattogli dal Presidente, questi sospende la seduta.

3. Contro la sanzione della censura e l'esclusione dall'aula è ammesso, da parte del membro interessato, appello al Consiglio comunale che si pronuncia seduta stante, con votazione per alzata di mano e a maggioranza dei votanti. L'esclusione del membro del Consiglio per il resto della seduta rimane sospesa, in caso di appello al Consiglio, fino alla decisione di quest'ultimo.

ART. 23 COMITATO D'ONORE

1. Quando nel corso di una discussione un membro del Consiglio é accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente di nominare un Comitato di tre consiglieri perché giudichi la fondatezza dell'accusa.

Al Comitato é assegnato un termine per presentare le sue conclusioni al Consiglio, che ne prende atto senza discussioni né votazione.

CAPO VI
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE. TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI.

ART. 24
SEDUTE PUBBLICHE. CASI DI SEDUTA SEGRETA E APERTA.

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il Consiglio deve procedere in seduta segreta nei casi espressamente previsti dalla legge e quando tratta questioni concernenti persone, ossia questioni che involgono apprezzamenti sulla condotta, sui meriti o demeriti di quelle.
3. Su proposta del Presidente, del Sindaco, o di tre Capigruppo o di un quinto dei componenti il consesso, il Consiglio a salvaguardia del libero esercizio delle funzioni consiliari o di gravi ragioni di riservatezza può decidere, a maggioranza di voti, di procedere in seduta segreta per un determinato argomento.
4. Comunque, non può mai essere segreta la seduta quando il Consiglio delibera:
 - a) sulla convalida degli eletti, sull'elezione del Presidente e Vicepresidente, sulla comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la Giunta comunale e sull'approvazione delle linee programmatiche di mandato proposte dal Sindaco;
 - b) sulla nomina dei revisori dei conti, sulla nomina di componenti di commissioni o collegi che svolgono attività strumentale a quello del Consiglio comunale e sulla nomina di rappresentanti del Consiglio stesso che la legge espressamente riserva alla sua competenza;
 - c) sui bilanci annuali e pluriennali e sul rendiconto della gestione;
 - d) sui regolamenti e su ogni altro atto normativo od atto a contenuto generale ovvero pianificatorio o programmatico.
5. Per rilevanti motivi d'interesse pubblico il Presidente, previo parere favorevole di capigruppo che rappresentino i due terzi dei consiglieri comunali, può convocare su uno specifico argomento una adunanza del Consiglio Comunale aperta alla partecipazione dei rappresentanti di istituzioni, associazioni e specifiche categorie di cittadini.
6. I soggetti da invitare e le modalità organizzative del dibattito, compresi i tempi per gli interventi dei componenti il Consiglio e dei gruppi, sono decise dalla Conferenza dei Capigruppo, su proposta del Presidente.
7. La adunanza aperta del Consiglio Comunale si considera sessione straordinaria tematica. L'avviso di convocazione deve dare notizia del carattere aperto della seduta.
8. Al termine di una adunanza aperta, dopo l'uscita dall'aula degli invitati, possono essere sottoposte alla discussione e al voto del Consiglio Comunale proposte di mozione o di ordine del giorno sull'argomento oggetto della seduta.

ART. 25
ARGOMENTI AMMESSI ALLA TRATTAZIONE

1. Il Consiglio comunale non può né discutere né deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
2. Immediatamente dopo l'apertura della seduta, sono però consentite:
 - a) la celebrazione di eventi significativi e le commemorazioni di persone e ricorrenze di particolare rilievo;
 - b) informazioni del Presidente, del Sindaco o di consiglieri su fatti od avvenimenti di attualità e di notevole rilievo per la comunità nazionale o locale. Su tali informazioni ogni membro del Consiglio può fare osservazioni e raccomandazioni nonché proporre per iscritto risoluzioni per esprimere voti, sentimenti, richieste e giudizi del consesso.

Osservazioni, raccomandazioni e risoluzioni non possono però impegnare il bilancio del Comune, né apportare modifica alcuna alle vigenti disposizioni.

ART. 26

ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI. INVERSIONE DELL'ORDINE. DIFFERIMENTI OD AGGIORNAMENTI DI TRATTAZIONE.

1. La trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno é fatta secondo l'ordine dell'iscrizione.

Tuttavia, su proposta motivata del Presidente, del Sindaco o di tre Capigruppo o di un quinto dei suoi membri il Consiglio, in qualunque momento, può decidere di invertire l'ordine di trattazione degli argomenti.

2. In conformità a quanto previsto dal precedente articolo 12, comma 4, quando la maggioranza dei membri presenti lo richiede, sono differite al giorno seguente le questioni per la cui trattazione è stato, a' termini dell'art.12, comma 2, lettera c), consegnato avviso di convocazione con l'anticipo di sole ventiquattro ore. Ove poi non riconosca i motivi d'urgenza, il Consiglio comunale aggiorna la trattazione degli argomenti stessi a nuova convocazione con l'osservanza dei termini normali di convocazione come indicati nel precedente art. 12, comma 2, lettere a) e b).

CAPO VII

QUORUM DELIBERATIVO. VOTAZIONI.

ART. 27

QUORUM DELIBERATIVO. SCHEDE BIANCHE, NULLE O NON LEGGIBILI. NOMINE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO. BALLOTTAGGIO. PARITA' DI VOTI.

1. Presente il numero legale come determinato dall'art. 16, commi 2 e 3, il Consiglio Comunale delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvi i casi per i quali la legge o lo Statuto od il Regolamento prevedono una maggioranza diversa.

2. I membri del Consiglio presenti in sala che si astengono dal voto e quelli che si astengono dal prendere parte alla deliberazione perché interessati a' termini dell'art. 78 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non sono computati tra i votanti.

In caso di numero dispari di partecipanti alla votazione, la maggioranza é costituita dal numero di voti che raddoppiato da' il numero pari immediatamente superiore a quello dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto di cui all'art. 28, comma 3, le schede bianche, le schede nulle o non leggibili, sono computate per determinare la maggioranza dei votanti.

3. Per le nomine dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge, in deroga al disposto del comma 1, si applica il principio della maggioranza relativa, fermo restando il necessario intervento del numero legale di componenti il Consiglio. In rappresentanza delle minoranze consiliari sono proclamati eletti, nel numero loro spettante, candidati delle minoranze stesse che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

4. Non si procede a ballottaggio se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

5. In caso di parità di voti favorevoli e contrari alla proposta votata, la deliberazione é ripetuta in altra seduta previa nuova iscrizione dell'argomento all'Ordine del Giorno.

ART. 28
MODI E FORME DI VOTAZIONE. SCRUTINIO PALESE ED APPELLO NOMINALE.
SCRUTINIO SEGRETO.

1. Il Consiglio comunale vota a scrutinio palese. Sono eccettuate le votazioni concernenti persone in cui lo scrutinio segreto é disposto dall'art. 35, comma 1, dello Statuto nonché le votazioni per cui lo scrutinio segreto é previsto dalla legge.

2. La votazione a scrutinio palese é di norma effettuata, su indicazione del Presidente, per alzata di mano o per alzata e seduta; ma é sempre effettuata per alzata di mano nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento. La votazione a scrutinio palese é però effettuata per appello nominale, oltre che nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, anche quando lo richiedono un quinto dei componenti il Consiglio o tre capigruppo. All'appello si procede per ordine alfabetico dopo che il Presidente ha indicato il significato del "Sì" o del "No". Esaurito l'appello, si procede ad un nuovo appello dei membri del consiglio risultati assenti.

Le votazioni per alzata di mano o per alzata e seduta sono soggette a controprova quando ne è fatta richiesta prima della proclamazione del risultato o quando, ad insindacabile giudizio del Presidente, vi é motivo di incertezza sul risultato sortito.

3. Nello scrutinio segreto i membri del Consiglio esprimono il proprio voto deponendo nell'urna l'apposita scheda. Lo spoglio delle schede é effettuato dagli scrutatori nominati ai sensi dell'articolo 19.

4. Nessuna votazione può essere interrotta. Indetta una votazione, non può concedersi la parola ad alcuno fino alla proclamazione del risultato da parte del Presidente, salvo che per chiedere la controprova o per segnalare irregolarità nelle operazioni di voto.

ART. 29
RINNOVAZIONE DELLA VOTAZIONE.

1. Quando si verificano irregolarità nelle operazioni di voto, il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta facendo partecipare alla nuova votazione soltanto i componenti il Consiglio che hanno partecipato alla votazione annullata.

ART. 30
PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DELLA VOTAZIONE.

1. Conclusa la votazione, il Presidente ne accerta il risultato e lo proclama con la formula "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva" ovvero con la conveniente formula nelle votazioni a scrutinio segreto. In ogni caso egli esprime anche gli esiti numerici sortiti, con l'indicazione dei nominativi degli astenuti e di coloro che, nelle votazioni a scrutinio palese, hanno espresso voto contrario alla proposta.

CAPO IX
DISCUSSIONE
Sezione Prima
DISCUSSIONE DI ATTI NORMATIVI ED ATTI AMMINISTRATIVI IN GENERE.

ART. 31
FACOLTA' DI PAROLA AI MEMBRI DEL CONSIGLIO ED ASSESSORI.

1. I membri del Consiglio e gli assessori parlano soltanto dopo averne avuta facoltà del Presidente ed a lui si rivolgono durante gli interventi, che svolgono dai propri seggi. Gli Assessori, salvo il fatto personale di cui all'articolo 39, intervengono nella discussione degli argomenti in trattazione dietro incarico del Sindaco e parlano con le stesse facoltà che a lui competono.

2. Legittimano il diritto di parola le disposizioni degli articoli contenuti in questa Sezione. I membri del Consiglio e gli Assessori devono attenersi strettamente al tema della questione su cui parlano ed ai limiti di tempo previsti per ogni questione.

Salva la speciale disciplina prevista dall'articolo 40 per gli interventi sulla questione principale, ossia concernente il merito sostanziale dell'argomento in trattazione, il Presidente del Consiglio, dopo due inutili richiami, toglie senz'altro la parola agli intervenenti che non si attengono al tema od ai tempi consentiti per la specifica questione in discussione.

ART. 32
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Le comunicazioni del Presidente del Consiglio comunale, iscritte all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera d), riguardano:

- a) messaggi e comunicazioni ufficiali pervenuti;
- b) disposizioni normative sopravvenute concernenti l'istituzione comunale o le attribuzioni o le competenze degli organi del Comune;
- c) le assegnazioni di proposte di deliberazione alle Commissioni consiliari;
- d) i programmi sessionali di attività consiliari adottati dalla conferenza dei capigruppo e da approvarsi dal Consiglio a norma dell'art. 7;
- e) le mozioni ricevute e non ancora iscritte all'ordine del giorno a mente dell'art. 55, comma 3, ultima parte; ed
- f) i fatti comunque attinenti all'informazione ed al funzionamento del Consiglio.

In ogni caso le comunicazioni non devono avere incidenza sull'indirizzo politico-amministrativo degli organi dell'Ente.

ART. 33
COMUNICAZIONI DEL SINDACO

1. Le comunicazioni del Sindaco, iscritte all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera e), riguardano l'attività dell'amministrazione comunale in tutti i suoi aspetti, anche nei rapporti con gli altri Enti Locali, con la Regione e gli Organi dello Stato. Non possono però contenere proposte di deliberazione a contenuto statutivo o che comunque, impegnino il bilancio del Comune od apportino modificazioni alle vigenti disposizioni.

2. Sulle comunicazioni del Sindaco può aprirsi la discussione con facoltà di intervento di tutti i membri del Consiglio. A seguito della discussione possono essere presentate, in forma scritta proposte di mozioni ed ordini del giorno. Per la discussione degli uni e degli altri, nella stessa seduta, valgono le disposizioni dell'art. 55.

ART. 34
RELAZIONE INTRODUTTIVA ALL'ARGOMENTO IN TRATTAZIONE

1. La discussione su ogni argomento diverso dalle comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Sindaco di cui agli articoli 32 e 33, sia che l'argomento concerna proposta di atto normativo sia che concerna proposta di atto amministrativo é aperta dalla relazione introduttiva che é svolta:

- a) da uno o più relatori secondo gli articoli 20, 25, 37 e 37 bis del Regolamento dei Gruppi e delle Commissioni consiliari, per gli argomenti che hanno formato oggetto di esame da parte di Commissione permanente ovvero oggetto di istruzione od indagine da parte di Commissione speciale;
- b) dal Sindaco od Assessore da lui incaricato, per gli argomenti proposti dal Sindaco stesso o dalla Giunta Comunale e posti in trattazione senza previo esame, istruttoria od indagine da parte di Commissione permanente o speciale;
- c) dal Presidente o da un consigliere che sia proponente, per gli argomenti posti in trattazione senza previo esame, istruttoria od indagine da parte di Commissione permanente o speciale e proposti o dallo stesso Presidente o da uno o più membri del Consiglio diversi dal Sindaco.

2. Ove non sia stato egli stesso relatore, oppure la relazione introduttiva non sia stata svolta da assessore incaricato, il Sindaco ha diritto di parlare personalmente, od incaricando un Assessore, subito dopo la relazione introduttiva al fine di esporre la posizione sua o della Giunta riguardo all'argomento in trattazione.

3. La relazione può essere omessa oppure riassunta per sommi capi ove, prima della seduta consiliare, sia stata trasmessa per iscritto ai membri del Consiglio entro i termini previsti per l'avviso di convocazione.

4. L'atto normativo o l'atto amministrativo proposto ed illustrato con la relazione introduttiva è assunto quale testo base della discussione sull'argomento.

ART. 35
ORDINE DEGLI INTERVENTI NELLA DISCUSSIONE
SULL'ARGOMENTO IN TRATTAZIONE

1. Successivamente alla relazione introduttiva, sull'argomento in trattazione si svolge la discussione nella quale i membri del Consiglio intervengono nell'ordine in cui hanno ottenuto dal Presidente facoltà di parola. Hanno però sempre la precedenza negli interventi i membri del Consiglio che chiedono la parola:

- a) per porre le questioni incidentali di cui all'articolo 36;
- b) per porre le questioni pregiudiziali o sospensive di cui all'articolo 37;
- c) per richiedere che l'atto normativo o l'atto amministrativo posto in trattazione siano discussi e votati, rispettivamente, articolo per articolo ovvero per parti separate del proposto testo e con votazione finale, coma da articolo 38. Intendesi per parte separata del testo del proposto atto amministrativo ogni individuata proposizione avente propria compiutezza di significato e valenza motivatoria o dispositiva.

ART. 36
QUESTIONI INCIDENTALI

1. Sono questioni incidentali quelle fondate su espressi richiami al presente regolamento, all'ordine del giorno, all'ordine dei lavori od alla priorità delle votazioni. Esse comportano la

sospensione della discussione sulla questione principale ossia sul merito dell'argomento in trattazione.

Il richiamo al presente regolamento é posto indicando la norma che si assume essere violata ed il contenuto della violazione. Qualsiasi intervento di richiamo non può eccedere i due minuti; dopo il richiamante può parlare, per non più di due minuti, soltanto un componente di ciascun gruppo consiliare.

Ogni questione incidentale é decisa dal Presidente, salvo che questi chiami a decidere il Consiglio con votazione per alzata di mano.

ART. 37

QUESTIONI PREGIUDIZIALI E QUESTIONI SOSPENSIVE

1. Le questioni pregiudiziali, quelle cioè che l'argomento posto in trattazione non si debba discutere,

e le questioni sospensive, cioè quelle che la discussione debba essere rinviata, possono essere poste da ogni membro del Consiglio dopo la relazione introduttiva e prima che la discussione abbia avuto inizio.

Possono essere poste da almeno un quinto dei membri o da almeno tre capigruppo quando la discussione é già iniziata.

Per illustrare la questione pregiudiziale o sospensiva il proponente od uno dei proponenti ha diritto di parola per non più di dieci minuti; nella discussione sulla questione pregiudiziale o sospensiva possono intervenire gli altri componenti il Consiglio per non più di cinque minuti.

2. La questione posta, pregiudiziale o sospensiva, é risolta prima che inizi o continui la discussione sulla questione principale; discussione che non può proseguire prima che la questione pregiudiziale o sospensiva sia stata respinta.

3. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali, sulle stesse ha luogo un'unica discussione; chiusa la discussione, il Consiglio decide con unica votazione sulle questioni sollevate per motivi di illegittimità e poi, con altre votazioni, sulle questioni sollevate per motivi di merito.

4. In caso di concorso di più questioni sospensive con diversa scadenza, ha luogo un'unica discussione; il Consiglio decide, con un'unica votazione, sull'accoglimento della sospensiva e se la votazione risulta favorevole all'accoglimento, con altra votazione decide sulla scadenza della sospensiva.

5. Nel concorso di questione sospensive con questioni pregiudiziali, quest'ultime sono poste in votazione per prime; se una di quest'ultime é accolta ogni sospensiva cade; invece se nessuna questione pregiudiziale é accolta, sono votate le sospensive.

6. La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti di articoli aggiuntivi, parti separate aggiuntive od emendamenti al testo di atto normativo od atto amministrativo posto in trattazione.

7. Tutte le votazioni per decidere sulle questioni pregiudiziali e/o sospensive sono effettuate per alzata di mano.

ART. 38

RICHIESTA DI VOTAZIONE PER ARTICOLI O PARTI SEPARATE DEL TESTO PROPOSTO

1. Dopo la relazione introduttiva e prima che abbia avuto inizio la discussione un quinto dei membri del Consiglio o tre capigruppo possono chiedere che il testo dell'atto normativo o dell'atto amministrativo posto in trattazione sia discusso e votato, rispettivamente, articolo

per articolo o per parti separate, con votazione finale di approvazione. Il Consiglio decide sulla richiesta con votazione per alzata di mano.

ART. 39 FATTO PERSONALE

1. Qualora un membro del Consiglio od un Assessore ritenga che siano stati espressi giudizi negativi sulla propria condotta od anche sull'attività di una precedente Giunta Comunale di cui egli abbia fatto parte, oppure ritenga che gli siano state attribuite opinioni diverse da quelle espresse, egli può chiedere la parola per fatto personale, indicandone l'oggetto al Presidente. Questi, se ritiene sussistente il fatto, può concedere la parola al reclamante, o subito od al termine della seduta; nel caso in cui il Presidente non conceda la parola e l'interessato insista, decide il Consiglio, senza discussione con votazione per alzata di mano.

ART. 40 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SULLA QUESTIONE PRINCIPALE: DISCUSSIONE SULL'INTERO TESTO E DISCUSSIONE PER ARTICOLI E PARTI SEPARATE

1. Sulla questione principale, ciascun membro del Consiglio od Assessore incaricato dal Sindaco ha diritto, attenendosi strettamente al tema della questione, di intervenire due volte nella discussione: la prima volta per non più di dodici minuti e per non più di otto la seconda. Durante l'uno e l'altro degli interventi l'interveniente é anche tenuto a:

- a) presentare l'eventuale richiesta di "passaggio all'ordine del giorno puro e semplice" di cui all'articolo 41;
- a) illustrare tutti gli articoli aggiuntivi, parti separate aggiuntive e/o emendamenti da lui presentati in conformità all'articolo 42, comma 1;
- b) a porre, anche in semplice forma verbale, e ad illustrare sub-emendamenti in correlazione ad emendamenti da altri posti e già venuti in discussione;
- d) ad illustrare, a pena di decadenza, le richieste di stralcio di uno o più articoli del proposto atto normativo o di una o più parti separate del proposto atto amministrativo allorché articoli e parti separate siano suscettibili di costituire disposizioni autonome.

2. Ove l'interveniente, in contrasto con quanto disposto al comma 1, non si attenga strettamente al tema della discussione oppure oltrepassi i limiti di tempo ivi stabiliti, il Presidente lo richiama e, dopo due richiami, gli fissa un breve termine per porre fine all'intervento; trascorso il termine fissato, il Presidente toglie all'interveniente la parola.

3. Nel caso in cui il Consiglio, in conformità all'art. 38, proceda alla discussione ed alla votazione articolo per articolo oppure per parti separate e sempre con votazione finale, ad ogni membro del Consiglio é consentito, per non più di dieci minuti, un solo intervento sulle linee generali del proposto atto normativo od amministrativo. Durante tale intervento, l'interveniente, a pena di decadenza, é anche tenuto a presentare eventuale richiesta di passaggio "all'ordine del giorno puro e semplice", di stralcio di articoli o parti separate dell'atto proposto, sempre che gli uni e le altre siano suscettibili di costituire autonome disposizioni. Però nella discussione di ogni articolo o parte separata del proposto atto normativo od amministrativo ciascun membro del Consiglio ha diritto di parlare per non più di cinque minuti durante i quali, a pena di decadenza, é anche tenuto ad illustrare i correlativi emendamenti da lui eventualmente presentati in conformità all'articolo 42, comma 1.

4. Ove l'interveniente, in contrasto con quanto disposto al comma 3, non si attenga strettamente al tema specifico delle linee generali ovvero dell'articolo o parte separata in

discussione oppure superi il tempo consentito, il Presidente lo invita ad attenersi. Se l'interveniente non ottempera all'invito, il Presidente, dopo un secondo invito, gli toglie la parola.

5. In ogni caso é consentita una sola lettura di intervento scritto e per non più di quindici minuti.

6. Nessun intervento può essere sospeso e rinviato per la continuazione ad altra seduta.

7. Il Presidente del Consiglio, sentito il parere della conferenza dei Capigruppo, espresso nella consultazione di cui all'art. 11 od espresso in altra sede ma sempre anteriormente all'inizio della seduta, può, per argomenti di particolare importanza, disporre deroga al numero di interventi di ciascun membro del consesso e/o ai limiti temporali di ogni intervento quali con sentiti dai commi 1 e 3.

La deroga é dal Presidente annunciata all'inizio della trattazione del relativo argomento.

ART. 41

RICHIESTA DI "PASSAGGIO ALL'ORDINE DEL GIORNO PURO E SEMPLICE"

1. La richiesta di passaggio "all'ordine del giorno puro e semplice", é diretta ad interrompere la discussione sull'argomento in trattazione per valutazione consiliare di inopportunità dell'atto proposto.

2. La votazione del Consiglio favorevole all'accoglimento della richiesta di "passaggio all'ordine del giorno puro e semplice" comporta che il consesso, sull'argomento in trattazione, passi a discutere, se esistente, proposta di atto normativo od amministrativo diversa da quella contenuta nel testo base, oppure, in mancanza di proposta diversa, comporta che il consesso proceda alla trattazione del successivo argomento iscritto all'ordine del giorno.

ART. 42

PRESENTAZIONE DI ARTICOLI E PARTI SEPARATE AGGIUNTIVI, DI EMENDAMENTI E SUB-EMENDAMENTI. RITIRO. DIRITTO DEL SINDACO

1. Articoli aggiuntivi ed emendamenti nonché parti separate aggiuntive ed emendamenti, rispettivamente al proposto testo di atto normativo o di atto amministrativo, devono essere sottoscritti e presentati al Presidente, a pena di inammissibilità, immediatamente dopo la relazione introduttiva all'argomento in trattazione. Gli stessi possono però essere presentati anche durante la discussione.

2. I sub-emendamenti sono presentati nel corso della discussione anche in semplice forma verbale.

3. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne le ragioni, per non più di tre minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro membro del Consiglio.

4. Il Sindaco ha sempre diritto di esprimere, per non più di cinque minuti, il proprio avviso su ogni articolo aggiuntivo, parte separata aggiuntiva, emendamento e sub-emendamento. Debbono essere acquisiti agli atti, prima della votazione, i pareri previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000, quando si tratta di emendamenti che incidono su aspetti tecnici e contabili della delibera.

Su richiesta effettuata dal Segretario Generale per acquisire i necessari elementi di valutazione, ai fini della emissione dei pareri, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata dopo l'ultimo punto dell'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

ART. 43

VOTAZIONE DI EMENDAMENTI, DI ARTICOLI E DI PARTI SEPARATE AGGIUNTIVE, DI SUB-EMENDAMENTI

1. Quando sono presentati soltanto emendamenti interamente soppressivi, é posto in votazione il mantenimento del testo che gli emendamenti intendono sopprimere. Quando sono presentati più emendamenti di diverso contenuto ad uno stesso testo, essi sono posti in votazione nel seguente ordine: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi; quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi. I sub-emendamenti sono votati prima dei relativi emendamenti.
2. Gli articoli e le parti separate aggiuntivi sono sempre oggetto di apposite votazioni.
3. In ogni caso, votati distintamente emendamenti, sub-emendamenti, articoli e parti separate aggiuntivi in conformità ai commi 1 e 2, l'atto normativo od amministrativo proposto é approvato con votazione finale.
4. Nel caso in cui il Consiglio, ai sensi dell'articolo 38, proceda alla discussione articolo per articolo o per parti separate, il consesso, votati in conformità dei commi 1 e 2, gli emendamenti ed i sub-emendamenti ad ogni articolo o parte separata, procede alla votazione di ciascun articolo o parte separata come risultante dagli emendamenti accolti; ferma restando la votazione finale sull'atto normativo ed amministrativo nel suo complesso.

ART. 44

ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI

1. Durante la discussione ciascun membro del Consiglio può presentare, in forma scritta, ed illustrare per non più di dieci minuti, ordini del giorno che servano di istruzione o chiarimento applicativo dell'atto normativo o provvedimento amministrativo in esame. Gli ordini del giorno devono riferirsi all'atto normativo ed al provvedimento amministrativo nel complesso oppure a singoli articoli del primo o a separate parti del secondo.
2. Durante la discussione ciascun membro del Consiglio può presentare, per iscritto, ed illustrare per non più di dieci minuti mozioni per impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale a comportamenti ed attività particolari in relazione all'atto normativo o provvedimento amministrativo in esame.
3. Fermo quanto previsto ai commi 1 e 2, per la discussione degli ordini del giorno e delle mozioni previsti dai commi stessi, valgono le disposizioni dell'articolo 55, Le votazioni degli ordini del giorno e delle mozioni devono comunque essere effettuate dopo la chiusura della discussione sull'argomento principale e prima delle dichiarazioni di voto di cui all'articolo 48.
4. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano articoli o parti separate aggiuntivi od emendamenti respinti nella discussione sulla questione principale; in caso diverso il Presidente oppone la preclusione.

ART. 45

DICHIARAZIONI DI IMPROPONIBILITA' E DI INAMMISSIBILITA'

1. Sono improponibili articoli e separate parti aggiuntivi, emendamenti, ordini del giorno e mozioni estranei all'oggetto dell'argomento principale o formulati in termini sconvenienti oppure in contrasto con decisioni già assunte dal Consiglio durante la discussione.
2. Il Presidente, esposto il contenuto dei presentati articoli o parti separate aggiuntivi, dei presentati emendamenti, ordini del giorno e mozioni, li respinge se li ritiene inammissibili o

improponibili secondo le disposizioni del comma 1. Se il proponente insiste ed il Presidente ritiene opportuno consultare il Consiglio, quest'ultimo decide senza discussione con votazione per alzata di mano.

ART. 46

CORREZIONI DI FORMA E DI COORDINAMENTO FORMALE

1. Prima della votazione finale di cui all'articolo 49 ciascun membro può richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma e di coordinamento formale che il testo discusso richiede e può proporre le conseguenti modificazioni; e di esse decide il Consiglio con votazione per alzata di mano.

ART. 47

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Quando sull'argomento più nessun membro del Consiglio chiede la parola, il Presidente, dopo aver ottenuto, se del caso, dai proponenti le opportune precisazioni in ordine a questioni precedentemente poste, dichiara chiusa la discussione ed ammette i rappresentanti dei Gruppi consiliari a rendere le dichiarazioni di voto di cui all'articolo 48.

ART. 48

DICHIARAZIONI DI VOTO

1. Dopo stabilita la forma della votazione finale e prima della sua effettuazione, anche se in forma segreta, un rappresentante di ciascun gruppo consiliare può fare, per non più di tre minuti, dichiarazione sul voto che i componenti il gruppo si accingono a dare nonché sui motivi che determinano il voto stesso.

2. La facoltà di rendere la dichiarazione di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai membri del Consiglio che intendono dissociarsi dalle posizioni del proprio gruppo.

ART. 49

VOTAZIONE FINALE

1. Dopo che siano state effettuate le votazioni per decidere su tutte le questioni contemplate dai precedenti articoli di questa Sezione, e dopo che siano state rese le eventuali dichiarazioni di voto, il Consiglio procede alla votazione finale di approvazione dell'atto normativo od amministrativo nel suo complesso.

2. Qualora l'atto normativo od amministrativo esaminato consista rispettivamente di un solo articolo o di un'unica parte in sé compiuta, ove al primo non siano stati aggiunti articoli, od aggiunte separate parti al secondo, dopo le votazioni sugli eventuali emendamenti presentati, il Consiglio passa direttamente alla votazione finale anche nel caso in cui alla discussione del testo abbia proceduto come da articolo 38.

SEZIONE SECONDA
DISCUSSIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE, DEL BILANCIO PLURIENNALE E DEL RENDICONTO.

ART. 49 bis
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di cui all'art. 18 dello Statuto il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato è depositato da parte del Sindaco in Segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta e del deposito né è data comunicazione ai Consiglieri Comunali.
2. Entro i successivi dieci giorni ha luogo la seduta consiliare: dopo l'esposizione del documento da parte del Sindaco e ultimato il dibattito viene posta in votazione la proposta di deliberazione di approvazione delle linee programmatiche di mandato, che è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Indi si svolge la votazione su eventuali mozioni integrative del documento.

ART. 50
NORME DI RIFERIMENTO

1. Per la presentazione al Consiglio, da parte della Giunta Comunale, dello schema del bilancio di previsione, della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio pluriennale nonché per gli emendamenti agli schemi di bilancio valgono le disposizioni dell'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e del Regolamento Comunale di contabilità.
2. Le disposizioni dell'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e del Regolamento Comunale di contabilità valgono anche per la proposta di approvazione del conto del bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio del Comune.
3. Per l'esame e la discussione degli atti di cui ai commi 1 e 2 valgono anche, in quanto applicabili, le disposizioni della Sezione Prima di questo Capo. Non sono però ammissibili né la questione pregiudiziale né richieste di stralcio.

SEZIONE TERZA
DISCUSSIONE DELLE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO COMUNALE.

ART. 51

1. Le proposte di modificazione allo Statuto comunale sono discusse e votate distintamente per ogni articolo ed approvate con votazione finale.
2. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi al proposto testo delle modificazioni nonché i singoli articoli del testo stesso sono approvati a maggioranza assoluta dei votanti; all'approvazione delle modificazioni nel loro complesso sono però necessarie, nella votazione finale, le maggioranze qualificate di cui all'art. 6, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
3. Salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, per l'esame e la discussione delle proposte modificazioni dello Statuto Comunale valgono le disposizioni della Sezione Prima di questo Capo.

TITOLO II
ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED INDIRIZZO, DI RATIFICA E PRESA D'ATTO DI
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE. MOZIONE DI SFIDUCIA.
INIZIATIVA POPOLARE.

CAPO I
INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE. MOZIONI.

ART. 52
TEMPO DI SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.
SEDUTE UTILI.

1. All'Ordine del giorno delle sedute consiliari diverse da quelle convocate per l'esclusiva trattazione di questioni urgenti a' sensi dell'art. 12, comma 2 - lettera c), é sempre iscritto l'argomento "Interrogazioni ed interpellanze" affinché in seduta, nel limite di quaranta minuti, tali atti di sindacato ispettivo siano svolti secondo l'ordine di presentazione ed in conformità ai seguenti articoli 53, 54, 55, 56. Non concorre a raggiungere il limite dei quaranta minuti il tempo occorso alla discussione di mozioni presentate da interpellanti dichiaratisi insoddisfatti delle risposte avute, come da articolo 54, comma 9.
2. É fatta salva anche per l'argomento "Interrogazioni ed interpellanze" la potestà di inversione dell'Ordine del giorno ai sensi dell'articolo 26, comma 1.
3. Per quanto disposto dal comma 1 sono sedute utili alla trattazione dell'argomento "Interrogazioni ed interpellanze", tutte quelle al cui Ordine del giorno sia iscritto anche un solo argomento per la trattazione del quale siano stati necessari i preavvisi di convocazione di cui all'art. 12, comma 2, lettera a) o b).

ART. 53
INTERROGAZIONI. FORME DI PRESENTAZIONE. SVOLGIMENTO.

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Sindaco, per conoscere: se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta al Sindaco od alla Giunta o se sia esatta; se il Sindaco o la Giunta abbiano preso od intendano prendere alcuna risoluzione su determinati oggetti o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività Amministrativa.
2. Le interrogazioni sono redatte in forma scritta e trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale che provvede ad inviarle immediatamente al Sindaco.
3. Ogni Consigliere può sottoscrivere interrogazioni presentate da altri, ma come interrogante è considerato ad ogni effetto il primo firmatario; questi, tuttavia, ove non si trovi presente per la trattazione o vi rinunci, può essere sostituito da un altro dei firmatari.
4. All'interrogazione viene data risposta scritta dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia entro trenta (30) giorni dalla presentazione, oppure in forma orale durante il Consiglio, a seguito di specifica richiesta dell'interrogante. Copia della risposta scritta è trasmessa al Presidente del Consiglio, il quale, su richiesta dell'interrogante, fa pervenire ai Consiglieri Comunali copia della stessa.
5. In caso di mancata risposta, o qualora il Consigliere si ritenga insoddisfatto, il Presidente del Consiglio inserisce all'ordine del giorno l'interrogazione per la trattazione nella prima seduta consiliare immediatamente successiva, dando facoltà al Consigliere di illustrare il contenuto dell'interrogazione per non più di quattro (4) minuti. Anche la relativa risposta non deve superare i quattro (4) minuti.

6. L'interrogante può dichiararsi o meno soddisfatto della risposta mantenendosi comunque nel tempo massimo di due (2) minuti.

ART. 54
INTERPELLANZE. FORME DI PRESENTAZIONE. SVOLGIMENTO.
TRASFORMAZIONE IN MOZIONE

1. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Sindaco, per conoscere: i motivi od i criteri in base ai quali il Sindaco o la Giunta abbiano assunto o stiano per assumere determinati atti od atteggiamenti, oppure per conoscere le ragioni per le quali essi non abbiano provveduto in merito ad un determinato affare oppure, in genere, per conoscere i motivi o gli intendimenti di determinati comportamenti di Sindaco o Giunta.

2. L'interpellanza viene presentata per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale che provvede, con la prima convocazione utile, all'inserimento nell'ordine del giorno secondo l'ordine di presentazione e ne dà immediata comunicazione al Sindaco, oppure verbalmente durante la seduta consiliare.

3. L'illustrazione della questione deve essere contenuta entro quattro (4) minuti, così come la risposta da parte del Sindaco o di un Assessore da lui delegato. Alla risposta può replicare solo il Consigliere che ha posto la questione, per dichiarare se sia soddisfatto o meno, contenendo la sua dichiarazione entro due (2) minuti.

4. Le interpellanze e le interrogazioni relative allo stesso argomento o ad argomenti simili o collegati possono essere svolte congiuntamente.

ART. 55
MOZIONI.

1. La mozione consiste in una proposta di voto del Consiglio comunale su di un argomento, abbia o meno formato oggetto di interrogazione o di interpellanza, per richiamare od impegnare, secondo un determinato indirizzo politico-amministrativo, l'attività del Sindaco e/o della Giunta; oppure consiste in una proposta di voto per esprimere una valutazione in merito a particolari linee di condotta tenuta o da tenersi dagli organi stessi. La mozione comprende: la parte motivatoria che richiama od evoca dati e situazioni di fatto ed eventualmente di diritto e la parte dispositiva che, in relazione a tali dati o situazioni, richiama od impegna il Sindaco e/o la Giunta oppure esprime valutazioni sulla condotta degli organi esecutivi.

2. La mozione viene iscritta nel programma dei lavori nella prima seduta consiliare immediatamente successiva la data di presentazione. Le mozioni, qualora concernano argomenti uguali, analoghi o connessi, possono essere trattate contemporaneamente.

3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai quindici (15) minuti.

4. Nella discussione possono intervenire tutti i consiglieri per un tempo non superiore a cinque (5) minuti, eventuali repliche possono essere espresse per ulteriori cinque (5) minuti da un consigliere per gruppo o dai consiglieri dissenzienti. Il Sindaco o un Assessore delegato possono prendere parola per dieci (10) minuti.

5. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che sono illustrati dal presentatore per una durata non superiore a cinque (5) minuti.

6. Dopo la votazione degli eventuali emendamenti presentati, la mozione è messa in votazione nel suo complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

7. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso e approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.

8. Quando la mozione approvata dal Consiglio comunale preveda il raggiungimento di determinati obiettivi da parte degli Organi di governo del Comune, il Presidente del Consiglio Comunale provvede a trasmetterla al Sindaco affinché ne curi l'attuazione. Le mozioni approvate dal Consiglio Comunale sono altresì trasmesse dal Presidente del Consiglio Comunale alle Aziende ed agli Enti dipendenti dal Comune, o a cui il Comune partecipa, qualora esse trattino di questi.

9. Qualora una mozione stabilisca dei termini entro i quali deve essere riferito al Consiglio e ciò non avvenga in tempo utile, il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a iscrivere all'ordine del giorno, entro i trenta (30) giorni successivi, una comunicazione in merito del Sindaco.

ART. 56

AMMISSIBILITA' DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

1. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti o che riguardano materie estranee alle competenze degli organi comunali. Non è ammesso presentare sotto forma di mozioni proposte di deliberazione con dispositivo a contenuto statutivo.

2. Alla verifica dell'ammissibilità ai sensi del comma 1, di interrogazioni ed interpellanze procede il Presidente.

Le decisioni del Presidente di inammissibilità di interrogazioni ed interpellanze perché formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti sono inappellabili. Sull'ammissione delle interrogazioni ed interpellanze a riguardo della loro inerenza o meno alle competenze degli organi comunali decide in via definitiva il Consiglio, con votazione per alzata di mano.

3. Il Presidente decide inappellabilmente sull'ammissibilità, ai sensi del comma 1, delle sole mozioni presentate a mente dell'art. 55, e soltanto in riguardo:

a) alla formulazione, che non può contenere frasi ingiuriose o sconvenienti;

b) al contenuto del dispositivo, che non può dissimulare proposte di vere e proprie deliberazioni di natura statutiva.

Le decisioni del Presidente di inammissibilità di mozioni ai sensi delle lettere a) e b) sono da lui immediatamente comunicate al presentatore od al primo dei presentatori se le mozioni stesse sono sottoscritte da più membri del Consiglio; contestualmente, il Presidente comunica anche che la mozione ritenuta inammissibile non sarà iscritta all'ordine del giorno di seduta consiliare.

Ogni altra decisione sull'ammissibilità delle mozioni è sempre adottata dal Consiglio, con votazione per alzata di mano, in via preliminare, prima di dare inizio alla loro discussione.

CAPO II

INDAGINI SULL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE E MOZIONE DI SFIDUCIA

ART. 57

NORME DI RIFERIMENTO PER LE INDAGINI SULL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE.

1. Lo svolgimento delle indagini sull'attività dell'amministrazione è disciplinato dalla norme del Regolamento dei Gruppi e delle Commissioni consiliari menzionato all'articolo 6.

ART. 58
MOZIONE DI SFIDUCIA.

1. A' termini di legge e dell'art. 41 dello Statuto, il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale. La mozione di sfiducia é motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei membri del Consiglio. É messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione di sfiducia é approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina del Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
2. Agli effetti del comma 1. la mozione di sfiducia si intende presentata quando, con almeno il prescritto numero minimo di sottoscrizioni, é depositata nell'ufficio del Segretario Comunale che ne fa immediata trasmissione al Presidente del Consiglio. Quest'ultimo, entro le ventiquattro ore, con atto notificato dal messo comunale, da' legale conoscenza dell'integrale testo della mozione di sfiducia al Sindaco e a tutti gli altri membri del Consiglio.
3. Dopo la presentazione, alla mozione di sfiducia possono essere apposte le sottoscrizioni di altri componenti il Consiglio, sempre però alla presenza del Segretario Comunale. In qualunque momento é consentito ai firmatari di ritirare le proprie sottoscrizioni. Il ritiro può essere fatto:
 - a) con apposita dichiarazione scritta, anteriormente alla seduta consiliare di discussione della mozione;
 - b) anche con semplice dichiarazione verbale, prima della votazione, durante la seduta consiliare di discussione.
4. Alla mozione di sfiducia non possono essere apportati emendamenti sostitutivi od aggiuntivi che si richiamino od evochino fatti diversi da quelli contemplati nel testo in discussione.
5. La discussione della mozione di sfiducia inizia con l'illustrazione, per non più di quindici minuti, fatta da un firmatario. Il Sindaco ha diritto di replicare immediatamente per un tempo non superiore a trenta minuti. Gli altri membri del Consiglio possono intervenire nella discussione, una volta sola, per non più di dieci minuti.
6. Se é presentata più di un mozione di sfiducia, ognuna é discussa e votata distintamente dalle altre, cominciando da quella presentata per prima a mente del comma 2.
7. Salvo che non sia ritirata, la mozione di sfiducia é discussa e messa in votazione anche se siano state presentate le dimissioni del Sindaco.
8. In quanto applicabili, per la discussione della mozione di sfiducia valgono le disposizioni della Sezione I del Capo IX del Titolo Primo.

CAPO IV
INIZIATIVA POPOLARE

ART. 59
PETIZIONI.

1. Lo speciale Regolamento di cui all'art. 84, comma 3, dello Statuto disciplina anche le petizioni collettive, previste dall'art. 85 dello Statuto medesimo, che siano rivolte al Consiglio comunale.

ART. 60 PROPOSTE.

1. A' termini dell'art. 86 dello Statuto non meno di trecentocinquanta cittadini, residenti nel Comune e di età non inferiore a sedici anni, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi.

Le proposte, in forma scritta, contengono adeguati elementi di motivazione e la sufficiente esplicitazione del provvedimento amministrativo prospettato; le sottoscrizioni dei proponenti devono essere autenticate a norma della legge sulla produzione dei documenti alla Pubblica Amministrazione.

2. Ogni proposta é ricevuta dal Sindaco che é tenuto a verificare l'esistenza del prescritto numero minimo di firme per la procedibilità, a compiere la conveniente istruttoria e, quindi, a trasmettere la proposta stessa non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento, al Presidente del Consiglio, con gli atti istruttori, il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente nonché l'eventuale attestazione di copertura finanziaria.

3. Il Presidente del Consiglio rimette prontamente la proposta ed i relativi documenti alla competente Commissione consiliare, perché:

a) svolga l'esame preparatorio;

b) formuli il parere referente, dopo aver sentito i proponenti; il tutto non oltre i trenta giorni da quello in cui proposta e relativi documenti ad essa Commissione sono stati rimessi dal Sindaco.

4. Il Presidente ha però facoltà di disporre che i proponenti siano sentiti dal Consiglio entro i trenta giorni da quello in cui la proposta a lui é pervenuta dal Sindaco.

In questo caso la Commissione procede con la tempestività necessaria per il rispetto del termine da parte del Consiglio.

5. In ogni caso la Commissione consiliare ha facoltà di dare la miglior formulazione tecnica al testo della proposta nonché di predisporre, per il Consiglio Comunale, schema di accordo a stipularsi tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti, al fine di determinare nel pubblico interesse il contenuto del provvedimento finale per cui é stata promossa l'iniziativa popolare.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 61 INTERPRETAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

1. Il Presidente del Consiglio su ogni rilevante questione di interpretazione delle disposizioni del presente Regolamento é tenuto a consultare la conferenza dei Capigruppo.

ART. 62 ADOZIONE E MODIFICAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento é adottato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

2. Sulle proposte di modificazioni al presente Regolamento, oltre al parere referente della competente Commissione consiliare, é sempre sentito il parere consultivo della conferenza dei capigruppo. Le modificazioni proposte sono discusse e votate con la

maggioranza assoluta dei votanti per ciascun articolo e nella votazione finale con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

ART. 63
ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della seconda pubblicazione di cui all'art. 102, comma 7, dello Statuto.